Istituto comprensivo Pinerolo V - Cumiana
Via M. Ferrero, 11 - 10040 Cumiana (TO) 011/9059080
toic84600r@istruzione.it toic84600r@pec.istruzione.it
Codice Mecc.TOIC84600R C.F.: 94544340014

Regolamento di disciplina attuativo dello statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24.06.1998 n. 249 – D.P.R. 21/11/07 n. 235)

Premessa

1. Il Regolamento di Disciplina dell'I.C. Pinerolo V – Cumiana si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

2. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunitàscolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunitàscolastica.

3. La comunitàscolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

4. La vita della comunitàscolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

5. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

6. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunitàscolastica: rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; assolvimento degli impegni scolastici; osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la

salute e che assicurano il regolare andamento della scuola; utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo; Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

7. Compito preminente della scuola è educare e formare , non punire , la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di nat ura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunitàscolastica.

8. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare : ogni Consiglio di sezione/ interclasse/classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

9. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

10. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero : tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di sezione/ interclasse/classe.

Art.1 – Provvedimenti disciplinari: Principi Generali

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunitàscolastica.

3. La sanzione disciplinare ha sempre finalità educativa , deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse; ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente . Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunitàscolastica.

4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.

6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

7. In nessun caso può essere sanzionata , né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunitàscolastica può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

9. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luog o all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione disciplinare di grado immediatamente superiore.

10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunitàscolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di classe, se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)

11. Nei periodi di allontanamento può essere previsto , per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunitàscolastica.

12. L'allontanamento dello studente dalla comunitàscolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone . In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria , i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunitàscolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

15. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri dello studente, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.

Art.2 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunitàscolastica.

2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, ad ottenere la riparazione del danno.

3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione , all'entità del danno provocato , alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

4. I comportamenti che raffigurano delle mancanze disciplinari e le relative sanzioni sono enunciate nella Tabella A - Riepilogativa infrazioni disciplinari, procedure, sanzioni e organi deputati all'irrogazione della sanzione.

Art.3 – Sanzioni disciplinari – interventi educativi correttivi

Le sanzioni previste sono:

1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunitàscolastica
   - Richiamo verbale privato o in classe
   - Ammonizione scritta sul diario dello studente, firmata dalla famiglia
   - Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario alla famiglia • Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario alla famiglia
   - Ammonizione scritta sul registro con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica o per mancanza ritenuta grave.
   - Ammonizione scritta del dirigente scolastico.

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni (Art. 4 – Comma 8 del D.P.R. 235/2007)
   - Sospensione da attività specifica o da uno o più visite guidate o viaggi d'istruzione.
   - Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni e/o impiego in attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica
   - Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.

3. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – comma 9 del D.P.R. 235/2007)

- Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone

4. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9bis del D.P.R. 235/2007)

- Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico

5. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007)

- Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

6. Riconversione della sanzione in attività a favore della comunitàscolastica : quando possibile si convertirà la sanzione in attività a favore della comunitàscolastica che consenta la riparazione del danno , favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.

7. Possono essere modalità di conversione le seguenti attività : riordino del materiale didattico e delle aule , sistemazione delle aule speciali e dei laboratori , attività di suppo rto alla Biblioteca , attività di ricerca e di approfondimento didattico , attività di volontariato interne alla scuola.

8. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è prevedibile, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori , al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunitàscolastica.

9. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola può decidere di promuovere, in coordinamento con la famiglia , e, ove necessario, con i servizi sociali , un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione , alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunitàscolastica.

10. Riparazione del danno : sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico , quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situaz ione personale e familiare dei singoli alunni.

Art.4 – Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe/di sezione/di intersezione e dal Consiglio d'Istituto secondo quanto indicato nella tabella riportata al punto 1 dell'art. 3 del presente regolamento di disciplina.

Art.5 – Procedimento

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dal CDC, anche congiuntamente.

2. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

3. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o comunicazione telefonica dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il Consiglio di Classe

4. In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione : le sanzioni , tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

5. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento

allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).

6. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

7. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo Consiglio di Classe utile.

8. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

9. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

Art.6 – Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine , la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art.7 – Organo di Garanzia

1. L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri . Esso è composto da:

- dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
- presidente del Consiglio di istituto
- n° 1 rappresentante dei docenti
- n° 1 rappresentante dei genitori nominati dal Consiglio di istituto
- n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.

2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.

3. L'O.G., in composizione perfetta , dovrà esprimersi , a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso , qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.

6. Per la validità della seduta è richies ta la presenza della metà più uno dei componenti . 7. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

8. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto ; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta , deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo , finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

Art.8 – Organo di Garanzia Regionale

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.

2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente regolamento di disciplina, con la tabella allegata è parte integrante del Regolamento generale d'Istituto. Sarà inoltre oggetto di discussione nelle ore destinate dal team docenti alla presentazione delle regole di convivenza.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 07/09/2023